

In commissione ok al dl Pnrr. Più decurtazioni anche per le violazioni di adempimenti

Facile perdere punti in cantiere

L'inabilità permanente si sdoppia: a rischio 15 crediti

DI FRANCESCO CERISANO

Sanzioni più severe per le aziende in caso di infortuni sui lavoro. Non solo nei cantieri in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile ma anche in ulteriori settori che saranno individuati con decreto del ministero del lavoro. Crescono infatti le decurtazioni di crediti a cui le imprese andranno incontro in caso di sinistri causati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Se il lavoratore subirà un'inabilità temporanea assoluta che imponga l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni, l'azienda perderà 5 crediti (rispetto ai due inizialmente previsti dalla prima versione della patente a crediti contenuta nel decreto legge Pnrr).

In caso di inabilità permanente parziale i punti persi resteranno 8, ma saliranno a 15 in caso di inabilità permanente assoluta, fino a toccare i 20 punti in caso di infortunio mortale. Se il sinistro causa al lavoratore una malattia professionale, i punti decurtati resteranno 10.

E' quanto prevede l'emendamento della maggioranza al decreto legge Pnrr quater (dl n.19/2024) che ieri ha concluso l'iter delle votazioni in commissione bilancio della Camera con il mandato ai relatori a riferire in aula a partire da lunedì (scontato al momento il ricorso alla fiducia nel voto in aula di mercoledì). L'emendamento già annunciato nella giornata di giovedì (si veda ItaliaOggi del 12 aprile) è stato accantonato e votato ieri dopo alcune correzioni formali volute dal ministro del lavoro **Marina Calderone** a seguito delle proteste delle opposizioni che, nonostante l'inasprimento delle decurtazioni rispetto al testo iniziale del decreto legge, lamentano comunque un dietrofront rispetto alla riformulazione iniziale del governo.

Plafond di 30 crediti
La patente a crediti partirà da un plafond di 30 punti, ma se l'azienda scende sotto la soglia dei 15 punti non potrà più operare nei cantieri. Sarà consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Con decreto del Ministro del lavoro, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, saranno individuati i criteri di attribuzione dei crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Più punti persi anche per le violazioni di adempimenti

Inasprite le decurtazioni anche per le violazioni degli adem-

pimenti a carico delle imprese in materia di sicurezza anche se da ciò non conseguano un infortunio a carico del lavoratore. Per esempio, per la mancata predisposizione del documento di valutazione rischi si sale da 2 a 5 crediti, per la mancata elaborazione del Piano emergenza ed evacuazione si passa dal perdere 2 crediti a perderne 3. Stessa cosa per la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e per la mancanza di protezioni verso il vuoto: i punti persi salgono a 3.

La patente a crediti sarà rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il possesso dei requisiti per ottenere il documento potrà essere autocertificato. La patente sarà revocata in caso di dichiarazione non veritiera. Decorso 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere il rilascio di una nuova patente. Viene infine disposto che l'esenzione dall'obbligo della patente, concessa alle imprese con quali-



ficazione Soa, scatta solamente se questa è classificata a livello pari o superiore a III. I correttivi introdotti dal governo non soddisfano le opposizioni. "Secondo **Maria Cecilia Guerra**, responsabile lavoro del Pd e **Arturo Scotto**, capogruppo Pd in commissione lavoro, "sui crediti si è giocato dall'inizio alla fine sulle tabelle. Nella formulazione iniziale il Governo prevedeva 15 crediti per l'inabilità permanente e dieci per quella temporanea. Ieri invece hanno avanzato una proposta peggiorativa: otto per la permanente e due per la temporanea. Oggi l'ennesima riformulazione della riformulazione. Una cosa inaccettabile perché questi numeri parlano della vita concreta delle persone".

Sisma
Tra gli emendamenti approvati ieri se ne segnala uno di interesse per i cittadini dei territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici avvenuti, rispettivamente, il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023. Sarà la Struttura Commissariale 2016 ad effettuare la ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione.

Così la decurtazione della patente

	Fattispecie	Decurtazione crediti
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	3
3	Mancata formazione ed addestramento	2
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	3
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Mancata valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'art 28	3
15	Mancata valutazione del rischio biologico e sostanze chimiche	3
16	Mancata individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del DLgs n 101/2020	3
17	Mancata valutazione del rischio di annegamento	2
18	Mancata valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Mancata valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Mancata formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011	1
21	Condotte sanzionate dall'articolo 3, comma 3, lett a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n 73	1
22	Condotta sanzionata di cui all'articolo 3, comma 3, lett b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n 73	2
23	Condotta sanzionata di cui all'articolo 3, comma 3, lett c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n 73	3
24	Condotta sanzionata di cui all'articolo 3, comma 3 quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2022, n 73 in aggiunta alle condotte di cui ai nn 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al TU 81/2008, che comporti un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al TU 81/2008, che comporti un'inabilità permanente al lavoro parziale	8
27	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al TU 81/2008 che comporti un'inabilità permanente al lavoro assoluta	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al TU 81/2008	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al TU 81/2008	10